

## **REGOLAMENTO SULL'ACCESSO DEI SOCI AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2023/2029**

### **Art. 1 - Programma Operativo**

Il Programma Operativo previsto dal Regolamento UE, strumento di aiuto finanziario comunitario alle organizzazioni di produttori, è approvato dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'assemblea dei soci di AOA, in accordo a quanto, in merito, stabilito dalle disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

Nello specifico, i programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

1) l'Assemblea dei soci delle organizzazioni di produttori approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione o successivi verbali possono riportare specifiche previsioni di delega al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei programmi esecutivi annuali, eventualmente corredato da indicazioni sui modi e mezzi di diffusione presso i soci dei principali elementi di struttura dei programmi esecutivi;

2) il Consiglio di Amministrazione della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il Consiglio di amministrazione provvede alla definizione delle rimodulazioni o delle riprogrammazioni, ovvero delle varianti e modifiche sia in corso di anno che per le annualità successive.

Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

### **Art. 2 - Soci**

Tutti i soci aderenti a AOA possono partecipare alle azioni previste dal Programma Operativo e, quindi, beneficiare del Fondo di esercizio. Tutti i soci partecipano democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del Fondo di esercizio dell'O.P. e sui contributi finanziari al Fondo di esercizio.

In particolare, in riferimento a tale ultima condizione, l'OP deve garantire, per ciascuna annualità di esecuzione del P.O., l'applicazione entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di riferimento del PO.

### **Art. 3 – Partecipazione dei soci al P.O.**

La partecipazione al P.O. avverrà previa approvazione a mezzo regolare delibera assembleare o del CdA a condizione che tutti i produttori abbiano la possibilità:

1) di beneficiare del Fondo di esercizio;

2) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del Fondo dell'OP e sui contributi finanziari al Fondo di esercizio.

Tali condizioni sono intese nel senso che tutti i soci devono democraticamente partecipare alla decisione di come allocare le risorse del PO conformemente alla strategia e agli obiettivi decisi sempre in maniera democratica dalla platea sociale dell'OP e posta in esecuzione dall'organo esecutivo (CdA).

La democraticità della partecipazione è garantita, quindi, non dall'effettiva partecipazione al programma operativo, ma dalla possibilità di tutti di parteciparvi, secondo la strategia e gli obiettivi decisi in Assemblea ed eseguiti dal CdA.

In sostanza l'OP, dopo avere attinto le informazioni dagli associati sulle esigenze, pianifica democraticamente gli interventi dando a tutti la possibilità di parteciparvi, sempre nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati dall'OP.

I soci devono fornire all'OP tutte le informazioni ritenute utili relativamente alle loro produzioni (quantità, superfici, utilizzo di magazzini, ecc.) che saranno di volta in volta richiesti agli associati anche in virtù delle esigenze del programma operativo al fine di permettere una giusta programmazione degli obiettivi e delle conseguenti azioni.

Le informazioni si dovranno integrare con quanto richiesto dallo Statuto di AOA e quanto previsto dalla stessa OP relativamente al funzionamento.

Tali informazioni saranno richieste agli associati su una modulistica predisposta di volta in volta dai tecnici dell'OP.

Nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti dal programma operativo per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

Il Socio che partecipa al P.O. si obbliga sin d'ora a non beneficiare direttamente o indirettamente di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le azioni e le misure presenti nel Programma Operativo approvato e dal Socio partecipato.

Il Socio si obbliga a conferire il totale delle produzioni realizzate, di interesse dell'O.P., per la campagna agraria di riferimento. Il mancato conferimento, anche se per causa di forza maggiore, non esonera il produttore dal pagamento del contributo dovuto.

Dopo l'avvio dell'azione il Socio non può liberarsi dall'obbligo della sua realizzazione, se non per cause di forza maggiore, pena l'addebito di tutte le spese sostenute dalla O.P., anche con il ricorso all'azione legale.

La contribuzione è svincolata dalla partecipazione alle azioni, pertanto, tutti i soci che impegnano le produzioni sono obbligati alla contribuzione per l'alimentazione del Fondo di Esercizio del Programma Operativo per l'annualità in corso per l'importo determinato.

#### **Art. 4 – Investimenti mobiliari ed immobiliari**

Relativamente agli investimenti, non è possibile alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni.

Per gli interventi che consistono in acquisizioni in leasing, l'impegno non può essere inferiore alla durata del leasing stesso.

In caso di investimento effettuato direttamente dai soci anche costituiti in forme societarie, i rapporti tra l'O.P. ed i soci devono essere regolati da apposite convenzioni, indicanti le seguenti condizioni:

a) - il socio si obbliga, con atto sottoscritto tra le parti, a:

a1) non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

a2) restituire l'investimento o il suo valore residuo contabile o effettivo, in caso di recesso (ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP – in questo caso deve essere comunicato per iscritto la volontà di aderire ad altra OP o costituirla all'interno della domanda di dimissione, e consegnare il documento che provi tale situazione entro il 31 gennaio dell'anno di decorrenza delle dimissioni), scioglimento della società o di alienazione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio dell'OP.

Gli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, devono essere messi a disposizione per le esigenze degli altri soci dell'OP.

In ogni caso, tutti gli investimenti non realizzati direttamente dall'OP e che potrebbero dar origine a contribuzioni ed a benefici differenziati nell'ambito del fondo di esercizio e del programma operativo, dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte degli organi societari preposti.

L'utilizzo di strutture e/o attrezzature previsti nell'ambito degli investimenti del P.O. è vincolato dalla richiesta che il singolo socio inoltrerà all'OP. Tutti i beni acquistati dall'OP hanno finalità collettiva e possono essere utilizzati dall'intera platea sociale e potranno essere concessi, a rotazione, ai propri associati compatibilmente con le esigenze dell'intera platea sociale e dell'OP.

#### **Art. 5 - Applicazione dei disciplinari di produzione**

I soci di cui all'art. 2 hanno il dovere di applicare i disciplinari di produzione adottati dell'OP e le indicazioni previste per ciascuna azione del P.O.

#### **Art. 6 - Doveri**

Il socio ha il dovere di:

- osservare il presente regolamento;
- fornire gli elementi, le notizie ed i dati, che siano richiesti nell'ambito delle azioni previste dal Programma Operativo;
- osservare quanto previsto dallo Statuto di AOA.

#### **Art. 7 – Piano finanziario e copertura finanziaria**

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- 1) di beneficiare del fondo di esercizio;
- 2) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

Le spese non riconosciute o che superano le aliquote massime, di cui sopra, della V.P.C. di riferimento, rimangono a carico del bilancio dell'O.P..

Il Consiglio di Amministrazione o l'assemblea dei soci determinerà l'ammontare dei contributi ed anticipi a carico dell'O.P. e/o dei soci, decretando, eventualmente, modalità e tempi di richiesta.

Nell'ipotesi di alimentazione del Fondo di esercizio con risorse dei soci, l'O.P. deve produrre le deliberazioni concernenti le modalità di alimentazione del Fondo di esercizio, quantificando le eventuali discrepanze registrate tra i contributi previsti e quelli effettivamente incamerati, specificando i provvedimenti adottati ed i soci che non hanno partecipato o che hanno partecipato soltanto in maniera parziale al Fondo di esercizio, nonché i soci che hanno fatto fronte al deficit con contributi integrativi, sulla base dei provvedimenti adottati in merito. Analoga modalità potrà essere seguita anche nell'ipotesi in cui, nelle singole annualità di attuazione del P.O., nuovi produttori aderiscano all'O.P., determinando ciò l'adeguamento dei contributi associativi.

I versamenti dei soci possono essere versati direttamente dai soci mediante a/b o bonifico, oppure mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese e/o contributi finanziari spettanti. In caso di compensazione deve essere versata dall'OP sul c/c dedicato l'intera somma equivalente al contributo finanziario dovuto dal socio entro la data (e con valuta) del 15 febbraio dell'anno successivo alla realizzazione del PO.

Anticipi ed acconti richiesti non sono considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci.

In presenza di motivi indipendenti dalla volontà dell'O.P., che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento del P.O., quali, ad esempio, avversità atmosferiche, inadempienze di propri soci, e che non consentano l'acquisizione delle risorse preventivate, l'O.P. potrà adottare i provvedimenti commisurati al caso, investendo la propria platea sociale.

Si precisa, che al momento dell'incasso del contributo UE, l'OP provvederà alla restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dai soci, al netto delle eventuali decurtazioni subite a seguito delle attività di controllo e rendicontazione poste in essere da parte degli enti preposti. Nel caso l'anticipo sia stato effettuato dalla stessa OP (ricorrendo, a puro titolo di esempio, a prestiti o anticipazioni bancarie, commercializzazione, anticipi Agea su fideiussione, fermo restando che il socio che ne beneficia dovrà partecipare in proporzione al costo economico dell'anticipazione, l'OP potrà compensare, con partite di debito della OP, eventuali decurtazioni subite a seguito delle attività di controllo e rendicontazione poste in essere da parte degli enti preposti.

Il mancato riconoscimento del contributo comunitario, parziale o totale, per cause imputabili a negligenza e/o inadempienze del Socio, non darà titolo al rimborso di quanto anticipato per il finanziamento dello stesso nel fondo di esercizio.

L'eventuale importo non rimborsato non potrà essere riconosciuto ai fini della determinazione dell'aiuto comunitario.

Eventuali altri danni aggiuntivi, se prodotti, saranno posti a carico del Socio, anche mediante il ricorso alle vie legali.

#### **Art. 8 – Conto corrente dedicato**

Il Fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo.

La gestione del Fondo di esercizio attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere a verificatori esterni.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma operativo e concorrono alla costituzione della quota a carico dei soci, o in alternativa giro contati sul conto ordinario ed eventualmente attribuiti a contribuzione ordinaria dell'OP.

I bolli e le competenze vanno stornati. Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Tutte le spese ed i rimborsi effettuati dalla OP per l'attuazione del programma operativo devono essere effettuate con assegni bancari o circolari, ricevuta bancaria o con bonifico bancario a carico del conto corrente dedicato.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo, e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

#### **Art. 9 – Anticipi**

L'OP prevede l'eventualità, in sede di approvazione del Programma Operativo ovvero successivamente di richiedere all'Unione Europea il versamento anticipato delle somme ad essa spettanti, a titolo di aiuto finanziario comunitario, per la parte di fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo, così come previsto dai regolamenti comunitari.

#### **Art. 10 – Compensazioni**

In caso di attività che prevedono il rimborso al socio, quali mancata raccolta o raccolta verde, azioni spese generali di produzione (potature, diradamenti ecc.), spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale (sfogliatura, ecc.), acquisti di macchine direttamente da parte degli associati, il rimborso può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti all'OP. In questo caso sarà predisposta l'autorizzazione del socio e la documentazione attestante il credito dell'OP. Al fine di rendere tracciata la movimentazione bancaria del c/c dedicato, l'OP provvederà ad effettuare un bonifico della somma compensata dal c/c dedicato al c/c ordinario della stessa OP.

#### **Art. 11 - Sanzioni**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente regolamento, sono passibili delle sanzioni previste dal relativo Regolamento e l'OP tratterà le somme dovute, dei singoli soci, dalle liquidazioni del prodotto da operare entro l'anno di riferimento, ovvero mediante compensazione con i contributi finanziari spettanti, determinati a carico del socio.

#### **Art. 12 - Disposizioni generali**

Per le disposizioni non espressamente richiamate nei precedenti articoli del presente regolamento, si rimanda interamente ai Regolamenti comunitari vigenti, alle vigenti disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Le presenti disposizioni potranno essere modificate e integrate da una delibera del Consiglio di Amministrazione e saranno valide da tale momento, pur se portate in discussione in una successiva Assemblea per la ratifica.

Approvato con Delibera del CDA del 02/12/2025.

Il Presidente  
**Di Massa Vincenzo**  
Originale firmato in sede